



REPUBBLICA ITALIANA 270/2023

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Leonardo Venturini Presidente

Giuseppe di Pietro Consigliere

Alessandra Cucuzza Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 62897 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

Marco Nencioni (NNCMRC61D11G702I, nato a Pisa (PI), l'11/04/1961, residente a Collesalveti (PI), Frazione Nugola, via Nugola Vecchia n. 37, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vittorio Chierroni, presso il cui studio, sito in Firenze (FI), via de' Rondinelli n. 2, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: vittorio.chierroni@firenze.pecavvocati.it;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 13 aprile 2023, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Massimo Lupi, nonché l'avv. Marta Iacopini in sostituzione dell'avv. Chierroni per il convenuto Marco Nencioni;

ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Marco Nencioni, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di 515.811,20 euro in favore del Comune di Livorno, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

La Procura contabile, acquisita la notizia di danno a seguito della pubblicazione di alcuni articoli di stampa, ha provveduto a richiedere elementi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, ricevendo una serie di documenti relativi al procedimento penale n. 1501/19 R.G., che nel febbraio 2020 era nella fase delle indagini preliminari.

La Procura contabile riferiva, sulla base della documentazione acquisita, che Marco Nencioni, nella sua qualità di dipendente del Comune di Livorno, quale Posizione Organizzativa dell'Ufficio "Amministrazione Patrimonio e Demanio", inserito nell'area "Contratti Provveditorato Economato Patrimonio e Demanio" – Dipartimento 3 – Risorse Economiche e Patrimoniali, avrebbe svolto attività libero professionale in favore di soggetti privati, i quali, in alcuni casi, avrebbero anche pagato delle somme indebite per l'interessamento del convenuto nelle loro pratiche edilizie.

Riferiva, altresì, che, sempre nella predetta qualità, ricevuto l'incarico

di stimare alcuni beni immobili di proprietà comunale, Marco Nencioni avrebbe attribuito agli stessi un valore non corrispondente a quello di mercato ed, in particolare, un valore più elevato in caso di acquisto da parte del comune ed un valore più basso in caso di vendita da parte del comune.

L'attività svolta da Marco Nencioni viene, in particolare, descritta dall'annotazione riepilogativa d'indagine redatta dalla Squadra mobile di Livorno e dal Comando di Polizia municipale del Comune di Livorno in data 13 maggio 2019 (doc. 3 all. alla citazione), che si fonda a sua volta su quanto riferito dal Sindaco del Comune di Livorno, sulla comunicazione di notizia di reato dal Comando di Polizia municipale del Comune di Livorno relativa ad altro procedimento penale a carico del convenuto (n. 1043/2018), sull'analisi dei tabulati telefonici e su numerose intercettazioni tra il Nencioni e alcuni privati.

La Procura riferiva, inoltre, che, nell'ambito del procedimento penale n. 1501/2019, veniva emessa ordinanza del G.I.P. che disponeva, fra le altre cose, l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari al convenuto in relazione ai reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) in quanto effettuava stime inferiori ai valori effettivi di cespiti immobiliari di proprietà comunale destinati al trasferimento a terzi e si attivava per l'espletamento delle relative pratiche amministrative sugli stessi e su altri immobili, ricevendo l'incarico remunerato o comunque la promessa di incarico remunerato dagli aggiudicatari di tali immobili o da altri soggetti privati (cfr. doc. 5

prodotto con atto di citazione).

Nell'ambito del medesimo procedimento penale veniva emesso, sempre a carico del convenuto, un decreto di sequestro preventivo e, successivamente, due ordinanze di riesame che hanno proceduto a rideterminare l'importo del sequestro in euro 46.050,00 (cfr. doc. 7 e allegati 3 e 4 al doc. 15, tutti prodotti con atto di citazione).

Successivamente il Pubblico ministero emetteva l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., individuando tutte le condotte contestate a Marco Nencioni a seguito dell'espletamento delle ulteriori indagini (doc. 11 allegato alla citazione).

Infine, confluito il precedente procedimento n. 1043/2018 nel procedimento penale n. 1501/2019, è stata emessa, nell'ambito di quest'ultimo procedimento, richiesta di rinvio a giudizio in data 18 giugno 2022 (doc. 18 allegato alla citazione) e la prima udienza, inizialmente fissata per il novembre 2022, è stata rinviata a gennaio 2023.

Alla luce di tale quadro, la Procura contabile, a seguito delle deduzioni difensive del convenuto, lo ha citato in giudizio, allegando:

- la sussistenza del rapporto di servizio, stante l'incarico ricoperto dal convenuto presso il Comune di Livorno;
- la causazione, per effetto delle condotte sopradescritte, di un danno erariale, derivante dalla lesione del rapporto sinallagmatico, dallo svolgimento di attività esterne incompatibili non autorizzate e dalla sottostima del patrimonio immobiliare del comune;

- la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, stante il carattere intenzionale delle condotte poste in essere in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e parità di trattamento.

In particolare, quanto al **danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico**, la Procura ha riferito che le energie lavorative del dipendente sarebbero state distratte dai compiti istituzionali allo stesso spettanti per essere destinate al compimento di condotte illecite aventi rilievo penale, con ciò determinando uno sviamento delle energie lavorative che avrebbe provocato la disutilità della retribuzione percepita ed il conseguente danno erariale connesso alla relativa percezione da parte del dipendente. Ne conseguirebbe che le retribuzioni erogate al convenuto dal 2014 al 2019, cioè durante lo svolgimento dell'attività illecita contestata in sede penale, non avrebbero compensato esclusivamente l'attività lavorativa, ma, almeno in parte, avrebbero indebitamente arricchito il convenuto per l'attività svolta in violazione degli obblighi di servizio e diretta alla consumazione di numerosi e gravi delitti.

La Procura, pertanto, ha quantificato equitativamente nella percentuale del 50% delle retribuzioni percepite nel periodo di realizzazione delle condotte penalmente rilevanti, il danno da lesione del rapporto sinallagmatico, che risulterebbe pari ad **euro 102.677,82**.

Con riferimento al **danno da attività esterne incompatibili non autorizzate e poste in essere in violazione di norme**, la Procura, nel richiamare il dovere di esclusività dei dipendenti pubblici ed i limiti di

compatibilità degli incarichi extraistituzionali, ha quantificato nell'importo di **euro 38.450,00** l'ammontare delle prestazioni che sarebbero state ricevute da Marco Nencioni per attività libero professionale non autorizzata, come sarebbe emerso nel corso delle indagini penali.

Infine, quanto al **danno da sottostima del patrimonio immobiliare** del Comune di Livorno, la Procura contabile, dopo aver sottolineato che le indagini penali avrebbero messo in evidenza che il convenuto *“ha posto in essere, quindi, gravi e reiterate condotte illecite congiuntamente ad altri soggetti facenti parte di un consorzio criminoso, protrattesi per numerosi anni (2014 - 2019)”*, ha ritenuto che tale posta di danno *“appare evidente, dunque quale grave alterazione della funzione neutrale della P.A., in concreto, condizionata e deviata per l'ottenimento di vantaggi personali e di utilità private”*.

La quantificazione di tale danno, sulla base di quanto allegato dalla Guardia di Finanza, sarebbe, pertanto, pari a:

- euro 16.408,46 per il valore della terrazza di proprietà comunale sita in via Brigata Garibaldi n. 8, stimata dal convenuto in euro 10.291,54 piuttosto che nel maggior importo di euro 26.700,00, risultante dalla consulenza tecnica espletata su incarico del PM in sede penale;
- euro 497.500,00 per il valore del complesso di viale Boccaccio (c.d. Podere Loghino), stimato dal convenuto in euro 370.000,00 piuttosto che nel maggior importo di euro 909.500,00 e poi aggiudicato a trattativa privata mediante gara

ufficiosa per euro 412.000,00;

- euro 422.800,00 per il valore dell'area in località Biscottino in Comune di Collesalveti, stimato dal convenuto in euro 214.000,00 piuttosto che nel maggior importo di euro 640.000,00 e poi aggiudicato a seguito di gara pubblica per euro 217.200,00.

La Procura, a fronte di un importo complessivo di euro 936.708,46, ha ritenuto, in via equitativa, di dovere contestare al convenuto il 40% di tale somma, supponendo che il Comune di Livorno, anche in ipotesi di stima corretta, non avrebbe comunque ottenuto integralmente il valore dei beni in esame.

Conclusivamente la Procura ha riferito che le deduzioni depositate dalla controparte in sede di indagine non hanno consentito di ritenere superata, anche alla luce delle approfondite ed esaustive controdeduzioni prodotte dalla Guardia di finanza e dalla Polizia locale del Comune di Livorno, la ricostruzione illustrata.

In particolare, quanto alla dedotta prescrizione di parte del danno contestato, la Procura ha ribadito che la decorrenza della prescrizione dovrebbe coincidere con il momento in cui la complessa attività illecita ed il relativo danno si siano delineati nelle loro linee essenziali e, dunque, non prima dell'emissione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare da parte del GIP del Tribunale di Livorno, risalente al primo marzo 2021.

Infine, quanto alla prova delle condotte illecite tenute dal convenuto, è stata ribadita la piena utilizzabilità nel processo contabile di tutte le

prove, anche atipiche, raccolte nell'ambito di altri procedimenti giudiziari.

Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il convenuto Marco Nencioni, eccependo, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione di gran parte del danno contestato in ragione del fatto che la maggior parte delle condotte ascritte sarebbero state poste in essere *"oltre il quinquennio precedente alla notifica dell'invito a dedurre in data 2 agosto 2022"*. In particolare, risulterebbe prescritto parte del danno contestato per la lesione del rapporto sinallagmatico, con conseguente irripetibilità di tutte le retribuzioni percepite prima del 2 agosto 2017, ed il danno da sottostima del Podere Loghino, la cui perizia di stima risalirebbe al primo agosto 2017.

Secondo la difesa del convenuto, infatti, se, come contestato dalla Procura, gran parte delle condotte sarebbero state poste in essere *"alla luce del sole"*, nella piena consapevolezza di tutti i dirigenti ed i funzionari del comune, non sarebbe configurabile alcun doloso occultamento e la prescrizione, considerando il momento in cui la condotta illecita è divenuta oggettivamente percepibile e riconoscibile all'esterno, decorrerebbe dalle singole condotte contestate al convenuto, poiché sin da quel momento l'amministrazione avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente nei suoi confronti.

Nel merito la difesa del convenuto, dopo aver allegato che le accuse mosse in sede penale non sono fondate e che, nel processo penale, verrà dimostrata la loro infondatezza, ha riferito che il convenuto, agendo *"sempre nel rispetto della legalità e nell'ottica di garantire il*

soddisfacimento degli interessi pubblici”, si è “limitato a fornire pareri o indicazioni, talvolta anche di natura tecnica (...), allo scopo di individuare, alla luce e nel rispetto della disciplina di riferimento, la fattibilità, gli impedimenti o i limiti degli interventi che di volta in volta venivano ipotizzati dai privati che si rivolgevano all’ufficio, senza percepire compensi “extra”. In tale contesto il geom. Nencioni avrebbe fornito al pubblico solo informazioni che potevano essere divulgate e avrebbe tenuto contatti con altri enti pubblici solo al fine di svolgere i procedimenti amministrativi rimessi al suo ufficio. La difesa ha contestato, inoltre, che il geometra avrebbe utilizzato attrezzature comunali per lo svolgimento di attività che non rientravano nei suoi compiti istituzionali.

Quanto al danno specificamente contestato, la difesa ha evidenziato la mancanza di prove in merito alla sussistenza del danno da lesione del rapporto sinallagmatico, in quanto la Procura avrebbe dovuto dimostrare, non solo lo svolgimento di attività lavorativa estranea al rapporto contrattuale, ma anche l’inadeguato svolgimento della prestazione lavorativa dovuta nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, non potendosi ritenere risarcibile la sola violazione dell’obbligo di esclusività e fedeltà.

Secondo la difesa, infatti, non solo non sussisterebbe alcuna prova che Marco Nencioni non avrebbe correttamente e tempestivamente svolto le funzioni di responsabile dell’Ufficio tecnico Patrimoniale e Procedure espropriative, anche in considerazione del fatto che i compiti affidati all’ufficio “erano oggettivamente limitati”, ma sussisterebbe la prova in

atti che nessun danno da disservizio sarebbe stato cagionato al Comune di Livorno, come riferito dall'ente stesso nella nota del 17 dicembre 2021 (doc. 9 allegato all'atto di citazione), nella quale viene riferito che non sono stati sostenuti *“costi diretti relativamente ad eventuale attività poste in essere per ripristinare la legalità e per eventuali ipotetiche condotte illecite”*.

Con riferimento al danno contestato per lo svolgimento di attività esterne incompatibili non autorizzate, la difesa ha rilevato che tutte le somme che costituirebbero corrispettivi per prestazioni professionali *“sono state incassate e fatturate da soggetti diversi dal Geom. Nencioni, non essendovi alcuna prova in atti che esse sarebbero state riversate a quest'ultimo”*. In particolare, la difesa ha evidenziato come, anche nel procedimento penale, non sarebbe stata acquisita alcuna prova che di tali somme si sarebbe avvantaggiato il geom. Nencioni, trattandosi, ad avviso della difesa, della *“conseguenza induttiva di un quadro indiziario che è ad oggi lungi dall'essere provato in sede penale (tantomeno, nella presente sede contabile)”*.

Infine, quanto al danno da sottostima del patrimonio immobiliare comunale, la difesa in primo luogo ha ribadito che, stante la procedimentalizzazione della vendita dei cespiti immobiliari, il convenuto risulterebbe estraneo sia ad ogni decisione relativa alla concreta individuazione dei beni da vendere, indicati nel Piano delle alienazioni, adottato dal consiglio comunale su proposta della Giunta, sia ad ogni controllo della procedura di vendita, regolata dalle norme sull'evidenza pubblica. Pertanto, il ruolo del convenuto si sarebbe

limitato alla stima del prezzo da porre a base della successiva procedura di alienazione, senza alcuna possibilità di incidere, nè sulla decisione dell'amministrazione pubblica di pervenire alla vendita del bene, nè sulla successiva procedura di vendita mediante asta pubblica. In quest'ultima procedura, peraltro, l'eventuale sottostima del prezzo a base d'asta avrebbe come unica conseguenza quella di ampliare la platea dei potenziali concorrenti interessati all'acquisto e *"l'offerta aggiudicataria avrebbe rispecchiato il più elevato valore di mercato del bene stesso"*.

In particolare, la difesa ha sottolineato che il Podere Loghino è stato aggiudicato a trattativa privata con gara officiosa dopo che due procedure di gara erano andate deserte e che il prezzo di aggiudicazione, pari a 412.000,00 euro, a fronte di una base d'asta di 370.000,00 euro, dimostrerebbe che gli altri concorrenti interessati avevano offerto un prezzo ancora inferiore.

Quanto all'area in località Biscottino, invece, la difesa ha evidenziato che è stata alienata con regolare procedura ad evidenza pubblica nella quale non sono state presentate altre offerte oltre quella dell'aggiudicatario a dimostrazione della corretta stima del bene, al quale il mercato non sarebbe stato affatto interessato.

Con particolare riguardo, poi, alla corretta stima dei beni, secondo la difesa, la Procura contabile si sarebbe basata sulle stime elaborate dal consulente tecnico, geom. Antonio Benvenuti, incaricato dal PM penale, senza alcuna valutazione critica della stessa, anche alla luce delle deduzioni difensive trasmesse nella fase delle indagini.

La difesa, pertanto, ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione, adottato dalla Procura senza alcun esame delle deduzioni presentate dal convenuto sul punto.

In subordine la difesa ha chiesto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la correttezza delle stime redatte dal geom. Nencioni, in quanto, a prescindere dalle condotte contestate in sede penale, il danno addebitato al convenuto si fonderebbe proprio sul non corretto espletamento delle operazioni di stima.

La difesa ha allegato, infatti, che, non essendo l'estimo una disciplina scientifica come la matematica o la fisica, *“per comprendere se una stima sia “corretta” o meno, non è sufficiente “prendere per buona” la valutazione di un secondo esperto, atteso che la stima non è frutto di un procedimento matematico che porta sempre allo stesso risultato, dovendosi esaminare il ragionamento seguito e gli indici valorizzati da ciascuno dei periti, onde comprendere le ragioni dell'eventuale scostamento nelle due stime”*. Nel caso in esame, ad avviso della difesa, sarebbe mancato un esame approfondito del ragionamento seguito e degli indici valorizzati dal geom. Nencioni da una parte e dal consulente del PM, geom. Benvenuti, dall'altra per valutare l'effettiva coerenza delle conclusioni raggiunte dall'uno o dall'altro.

Nello specifico la stima di euro 26.700,00 effettuata dal perito del PM penale della terrazza sita in via Garibaldi non terrebbe conto del fatto che *“il Comune aveva originariamente costituito un diritto d'uso a favore del titolare dell'appartamento adiacente”*. Il proprietario dell'appartamento, pertanto, per effetto dell'utilizzo per oltre 30 anni,

ne avrebbe acquistato la proprietà per usucapione, con la conseguenza che il valore del bene per il Comune era in realtà nullo perché *“i privati interessati avrebbero potuto far accertare in via giudiziale l’acquisto del diritto di proprietà per usucapione”*. La difesa si è soffermata, inoltre, sulle ulteriori ragioni che renderebbero la stima effettuata dal geom. Nencioni *“oggettivamente coerente e ragionevole”*, rinviando sul punto alla relazione redatta dall’arch. Dell’Aiuto e depositata unitamente alla memoria di costituzione (cfr. doc. 4 allegato alla memoria di costituzione).

Quanto ai criteri di stima del Podere Loghino, la difesa ha ritenuto che il valore di 909.500,00 attribuito dal CTU sarebbe errato in quanto effettuato *“a posteriori”, sulla base del progetto presentato, successivamente alle due procedure andate deserte, dalla Elitia S.r.l., che è stato l’unico operatore economico che ha avuto infine il coraggio di “scommettere” sulla fattibilità dell’operazione*. Il perito non terrebbe, poi, conto di tutti gli oneri che l’acquirente avrebbe dovuto sostenere per la realizzazione dell’intervento, nonché di eventuali imprevisti, eventuali costi aggiuntivi e/o per opere extra capitolato. La difesa ha ribadito, pertanto, la correttezza del minor valore attribuito dal geom. Nencioni, per il cui esame viene richiamata la perizia di parte già citata, e ha sottolineato l’inconferenza delle allegazioni della Polizia giudiziaria in merito alle presunte attività libero professionali che il convenuto avrebbe svolto in favore della società che è risultata aggiudicataria del predetto immobile.

Infine, quanto alla stima dell’area in località Biscottino, la difesa ha

allegato che il terreno era un “*canneto quasi completamente allagato e posto sotto il livello stradale*” di difficile utilizzabilità o edificabilità che le due società Di Gabbia ed Abate avevano ritenuto interessante al fine di installarvi impianti tecnologici. Il terreno era stato alienato con gara pubblica senza che il convenuto svolgesse alcuna attività che travalicasse i propri doveri d’ufficio o che fosse compiuta nell’interesse della società acquirente, compresa la pulizia del terreno ed il taglio delle erbacce. La difesa ha evidenziato, inoltre, la contraddittorietà della CTU penale, che, pur escludendo la possibilità di attribuire al terreno un valore di mercato certo, attese le sue caratteristiche peculiari, ha ugualmente proceduto ad attribuirvi un valore di mercato di 640.000,00 euro, sulla base di valutazioni dei costi di costruzione infondati ed irrealistici, fra cui la realizzazione di un intervento di salvaguardia idraulica di cui non sarebbe certa la realizzazione. Anche in tal caso, pertanto, la difesa ha richiamato le valutazioni della perizia di parte prodotta.

Infine, quanto al danno da violazione del rapporto sinallagmatico, la difesa ha contestato la quantificazione effettuata dalla Procura contabile che non terrebbe conto che la retribuzione netta percepita, nei sei anni considerati, sarebbe inferiore a quella indicata e pari a circa 120.000,00 euro complessivi, che, con l’abbattimento al 50%, si ridurrebbero a euro 60.000,00. È stata in ogni caso contestata la misura di tale abbattimento posto che, come allegato anche in sede penale, le contestate condotte sarebbero state poste in essere senza che gli organi sovraordinati, preposti al controllo, si fossero attivate per

farla cessare, con ciò in qualche misura contribuendo alla realizzazione del danno contestato. È stata, infine, richiesta l'attivazione del potere riduttivo, in via ulteriormente subordinata.

Alla pubblica udienza del 13 aprile 2023 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni.

Chiusa la discussione, il giudizio è passato in decisione.

DIRITTO

1. Eccezioni preliminari.

In primo luogo, vanno esaminate le eccezioni preliminari formulate dalla difesa del convenuto ed, in particolare, l'eccezione di prescrizione di una parte del danno ascritto in considerazione dell'assenza del doloso occultamento del fatto, posto che tutte le condotte contestate al convenuto sarebbero state svolte in modo palese e sarebbero risultate generalmente conosciute da tutti coloro che svolgevano le loro attività presso il Comune di Livorno. Pertanto, per ciascuna di tali attività la prescrizione dovrebbe decorrere, secondo la difesa, dalla verifica del fatto dannoso.

L'eccezione non è fondata. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. n. 20/1994, *"il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti [...], in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta"*. Come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza contabile, la norma individua il momento iniziale per la decorrenza del termine di prescrizione non nella scoperta del comportamento doloso, ma nella scoperta del danno, cioè nel momento in cui l'amministrazione, seppure già precedentemente a

conoscenza dei comportamenti dolosi dell'agente, viene resa edotta del danno che tali comportamenti hanno causato. Come evidenziato, infatti, *"i precedenti di questa Corte (Sez. II, n. 641 e 416/'13, n. 592/'14, Sez. III, n. 345 e 514/'16, n. 26/'17, n. 55/'17) convergono sulla circostanza che il doloso occultamento integra una fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente (in relazione all'impossibilità dell'Amministrazione di conoscere il danno e quindi di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c.)"* (Sez. III centr. n. 7/2020).

Nel caso in cui il danno derivi dal compimento di condotte penalmente rilevanti, in quanto integranti reati, quali, nel caso in esame, varie ipotesi di corruzione e truffa (cfr. comunicazione ex art. 129 co. 3, disp. att. c.p.p. della richiesta di rinvio a giudizio, prodotta con atto di citazione al doc. 18), nelle quali l'occultamento delle condotte dolose è un elemento costitutivo necessario, la prescrizione non può che decorrere dalla data di esercizio dell'azione penale. Tale pacifica interpretazione è stata da ultimo ribadita con ampio richiamo alla consolidata giurisprudenza, in quanto *"nel caso poi la condotta a rilievo erariale costituisca anche reato, concorde giurisprudenza ritiene che il doloso occultamento possa ritenersi in re ipsa, integrato eo ipso dalla condotta penalmente rilevante; sicché, "in caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data del rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti"* (ex aliis SS.RR.

63/1996, Sez. I 651/2009, 64/2008, 498/2015, Sez. II 184/2004 e 65/2020, Sez. III 73/2007, 182/2013 e 43/2020, Sez. app. Sicilia 66/2004)" (Sez. III 21/2023).

Pertanto, ai fini della decorrenza della prescrizione, non rileva il momento in cui le condotte causative del danno sono state poste in essere dal convenuto, quanto il momento della conoscenza effettiva degli elementi minimi della notizia di danno. Tale momento, nel caso in giudizio, deve individuarsi, non tanto nel momento in cui il Sindaco del Comune di Livorno ha reso la propria denuncia (cfr. sommarie informazioni rese in data 15 gennaio e 2 febbraio 2019 riportate nell'annotazione riepilogativa d'indagine di cui al doc. 3 prodotto con atto di citazione), seppure, come evidenziato dal P.M., già tale data impedirebbe la prescrizione di tutto il danno contestato, ma nel momento in cui è stato emesso il provvedimento di rinvio a giudizio (la richiesta di rinvio a giudizio in atti risulta datata 18 giugno 2022, cfr. doc. 18 prodotto con atto di citazione) o, al massimo, in cui è stata emessa l'ordinanza di applicazione della misura cautelare (cioè 1 marzo 2021, cfr. doc. 5 prodotto con atto di citazione). In ogni caso, pertanto, l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa deve essere rigettata.

In secondo luogo, la difesa ha eccepito l'inammissibilità o nullità dell'atto di citazione, in quanto l'atto sarebbe stato adottato dalla Procura senza alcun esame delle deduzioni presentate dal convenuto dopo l'invito a dedurre e dirette a contestare le risultanze della perizia espletata dal geom. Benvenuti su incarico del P.M. penale per la

quantificazione dell'eventuale sottostima da parte del convenuto del patrimonio immobiliare del comune.

In via generale si premette che, ex art. 44 c.g.c., i casi di nullità degli atti del processo devono essere previsti dalla legge o devono essere di tale gravità da impedire all'atto il raggiungimento del suo scopo.

Inoltre, con riferimento ai rapporti fra invito a dedurre e atto di citazione, l'art. 67 commi 2 e 5 c.g.c. sanziona con l'inammissibilità l'omessa l'audizione personale dell'invitato che ne abbia fatto richiesta o la violazione del termine per l'emissione dell'atto di citazione e l'art. 87 c.g.c. sanziona con la nullità la mancanza di corrispondenza fra invito a dedurre e atto di citazione. L'art. 87 c.g.c., ai commi 3 e 6, individua, infine, ulteriori ipotesi di nullità dell'atto di citazione, fra cui non rientra quella oggetto dell'eccezione difensiva.

Pertanto, la mancata esplicita presa di posizione in merito alle deduzioni fornite dall'invitato non è idonea ad incidere nè sull'ammissibilità, nè tanto meno sulla validità dell'atto di citazione, non sussistendo nessuna disposizione del codice di giustizia contabile che preveda *“l'obbligo per il Pubblico Ministero di indicare nell'atto di citazione le ragioni per cui le difese svolte dal presunto responsabile nella fase preprocessuale non siano state ritenute idonee a superare gli addebiti, né, tantomeno, prevede per tale omissione alcuna nullità dell'atto di citazione”* (Sez. Lazio n. 133/22).

Anche tale eccezione, pertanto, deve essere rigettata.

2. Merito.

Quanto al merito, occorre rimarcare che l'accertamento del giudice

contabile, pur potendo avvalersi delle risultanze del procedimento penale, è autonomo rispetto allo stesso, in quanto, anche se il fatto storico è il medesimo, l'obiettivo del presente giudizio non è l'accertamento della rilevanza penale delle condotte contestate, quanto la verifica della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità contabile (*ex multis*, sul principio di separatezza dei due giudizi, Sez. III n. 268/2022; Sez. III n. 553/2021, Sez. I n. 225/2019).

In proposito, è pacifica e non è, del resto, stata contestata dal convenuto l'esistenza di un rapporto di servizio fra l'amministrazione pubblica ed il geom. Nencioni, che, in quanto dipendente del Comune di Livorno, era, all'epoca dei fatti, Posizione organizzativa dell'ufficio "Amministrazione Patrimonio e Demanio" inserito nell'area "Contratti Provveditorato Economato Patrimonio e Demanio" – Dipartimento terzo – Risorse Economiche e Patrimoniali e componente della Commissione Permanente Patrimonio del Comune di Livorno preposta alla istruttoria delle pratiche di alienazione.

Per quanto riguarda, invece, l'elemento della condotta illecita, la difesa del convenuto ha, in proposito, contestato il compimento di condotte illecite, nonché il raggiungimento della relativa prova, sostenendo che i documenti forniti dalla Procura avrebbero esclusivamente carattere indiziario, stante la fase iniziale del procedimento penale nel quale sarebbero stati assunti.

In proposito, il Collegio richiama il consolidato orientamento (Sez. II n. 164/2021; Sez. Toscana, n. 134/2021; Sez. II n. 43/2020; Sez. Abruzzo n. 3/2020; Sez. I centr. n. 225/2019) secondo il quale il giudice

contabile può formare il proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi in suo possesso, acquisendo e valutando, nel contraddittorio delle parti, tutte le prove, anche atipiche, e, dunque, anche i provvedimenti emessi nel corso del procedimento penale, le relazioni peritali, le CTU e le testimonianze rese in altri processi. In senso analogo si è espressa la Cassazione con riferimento al processo civile, rimarcando che *“il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale. In particolare è stato affermato che (Cass. n. 1593/2017) nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicchè il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (conf. Cass. n. 18025/2019; Cass. n. 20335/2004)”* (Cass. Il Sez. civ., ord. n. 3689/2021).

Nel caso in esame, il Collegio ritiene che sia stata raggiunta la piena

prova delle condotte contestate al convenuto, nonché della loro illiceità, dell'elemento soggettivo del dolo e del nesso di causalità fra tali condotte ed il danno patito dall'amministrazione.

Marco Nencioni, infatti, nel periodo 2014-2019, ha affiancato alla propria attività lavorativa presso il Comune di Livorno, lo svolgimento di un'attività a contenuto professionale, analoga a quella di un geometra libero professionista, nei confronti di una serie di soggetti privati, prevalentemente operanti nel settore immobiliare, i quali si avvantaggiavano della posizione ricoperta dal convenuto nell'ambito del Comune di Livorno per ottenere prestazioni anche contrarie ai doveri d'ufficio del dipendente. Quest'ultimo, infatti, curava per tali privati la redazione di atti di natura tecnica (quali progetti, pratiche edilizie, istanze) e seguiva l'espletamento di procedimenti amministrativi, accedendo ai sistemi informativi, alle banche dati ed agli archivi pubblici, fornendo notizie riservate, cercando di ottenere la velocizzazione o l'esito positivo dei procedimenti amministrativi comunali e compiendo egli stesso, in veste di funzionario pubblico, atti favorevoli ai propri committenti privati. Per quanto di rilievo nel presente giudizio, in almeno tre casi, ha proceduto, in quanto funzionario incaricato di predisporre le relazioni di stima di immobili comunali destinati alla vendita, alla sottovalutazione di tali cespiti, avvantaggiando così gli acquirenti a danno del patrimonio pubblico.

Tutte le descritte attività, che assorbivano una parte consistente delle energie lavorative del convenuto, sono state compiute per ottenere un vantaggio economico, sia nella forma di remunerazione diretta, sia

nella forma di altre utilità, come ad esempio l'ottenimento di ulteriori incarichi professionali remunerati.

La ricostruzione di tali plurime condotte, sviluppatasi nel tempo ed in favore di una pluralità di soggetti, è illustrata nell'ordinanza del GIP del Tribunale di Livorno, con la quale è stata disposta l'applicazione nei confronti del convenuto della misura cautelare degli arresti domiciliari oltre ad altre misure cautelari minori (cfr. doc. 5 prodotto con atto di citazione) e, successivamente alla conclusione delle indagini, nella richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. penale (cfr. doc. 18 prodotto con atto di citazione).

Tali atti si fondano su una articolata attività d'indagine in ambito penale, corredata da intercettazioni, sia telefoniche che ambientali, perquisizioni e sequestri anche di documentazione informatica (cfr. doc. 3 e 6 prodotti unitamente all'atto di citazione), attività sfociata, infine, nell'instaurazione del processo penale tutt'ora in corso.

In particolare, le condotte contestate trovano conferma documentale in una corposa serie di e-mail provenienti o indirizzate alle caselle di posta elettronica del convenuto, - e -, entrambe sequestrate nel corso del procedimento penale e prodotte in questo giudizio, con i relativi allegati, dalla Procura contabile (cfr. allegati al documento 6 prodotto con l'atto di citazione, in particolare sottocartelle informatiche n. 60901, 60902, 60903 e 61670). Fra i numerosi documenti prodotti dalla Procura al documento 6 e relativi al procedimento penale n. 1501/19, si evidenzia, in particolare, l'annotazione di polizia giudiziaria del 2 maggio 2020, relativa all'analisi della casella di posta elettronica - ,

recante sia i messaggi che i relativi allegati, nonché l'annotazione di polizia giudiziaria datata 11 giugno 2020 ed i relativi allegati, in cui vengono riportate alcune delle e-mail oggetto di sequestro penale.

Si sottolinea, in particolare, il numero, la frequenza ed il contenuto delle comunicazioni di posta elettronica intercorse, spesso in orario di ufficio, con un elevato numero di soggetti, fra cui alcuni per i quali il P.M. ha chiesto il rinvio a giudizio e cioè Cristiglio Alessio, Salvadorini Stefano, Bendinelli Daniele, Di Gabbia Giuseppe e Di Gabbia Nicola, Bernini Luca e Bindi Mauro.

Particolarmente significative appaiono le e-mail scambiate con Daniele Bendinelli, amministratore unico della società Elitia s.r.l., in data 25.11.2017, 1.2.2019, 2.2.2019, 5.2.2019, 19.2.2019, 21.2.2019, 14.3.2019, 11.5.2019, 13.5.2019, 16.5.2019, 17.5.2019, 7.6.2019, 28.6.2019, 1.8.2019, 5.8.2019, 9.8.2019, 10.8.2019, 11.8.2019, 15.8.2019, 5.9.2019, 19.9.2019, 26.9.2019, 27.9.2019, 3.10.2019, 5.10.2019, 22.10.2019, 29.10.2019, 31.10.2019, 5.11.2019, 12.11.2019, 13.11.2019, 15.11.2019, che si riferiscono a numerose attività professionali espletate dal convenuto in favore di Bendinelli e della sua società, fra cui le attività svolte per gli immobili di via di Popogna e un progetto di ristrutturazione edilizia e relativo capitolato di un complesso residenziale in via Giambruni, nonché alla compravendita del podere Loghino. Quest'ultimo, come si vedrà meglio nel prosieguo, veniva acquistato dalla società Elitia s.r.l., al prezzo di 412 mila euro a seguito della quantificazione effettuata, per conto del comune, dal geom. Nencioni nella somma di euro 370 mila

piuttosto che nella maggior somma di euro 909 mila.

Inoltre, le e-mail del 13 maggio 2019 e del 17 maggio 2019 sono riferite a rapporti di debito-credito per le prestazioni rese dal convenuto al Bendinelli risalenti al 2016 ed al 2017, espressamente citate nell'atto di citazione (cfr. pag. 16).

A comprova delle prestazioni espletate dal convenuto in favore di Alessio Cristiglio e consistenti, fra le altre cose, come evidenziato nell'atto di citazione, nella cura e preparazione di pratiche edilizie che il privato doveva presentare al comune, nel fornire informazioni su procedimenti amministrativi del comune e nel "seguire" alcune pratiche al fine di velocizzarle, sono prodotte in atti e-mail del 10.3.2017, 7.2.2019, 8.2.2019, 26.2.2019, 20.3.2019, 24.3.2019, 27.3.2019, 3.4.2019, 8.4.2019, 17.4.2019, 19.4.2019, 27.4.2019, 30.4.2019, 3.5.2019, 14.5.2019, 25.5.2019, 27.5.2019, 30.5.2019, 12.6.2019, 25.6.2019, 28.6.2019, 9.7.2019, 10.7.2019, 11.7.2019, 15.7.2019 (una delle e-mail inviate dal convenuto in questa data ha ad oggetto "pagamento" e reca l'indicazione di coordinate bancarie, del nome del figlio del convenuto e della cifra di euro 1.000), 22.7.2019, 29.7.2019, 15.8.2019, 30.8.2019, 2.9.2019, 5.9.2019, 16.9.2019, 18.9.2019, 19.9.2019, 21.9.2019, 26.9.2019, 28.9.2019, 30.9.2019, 14.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019, 21.10.2019, 23.10.2019, 24.10.2019, 4.11.2019, 5.11.2019, 7.11.2019, 8.11.2019, 9.11.2019, 11.11.2019, 13.11.2019.

Altre e-mail sono scambiate con l'ing. Alessio Simoni, il quale, come indicato in citazione, provvedeva a firmare le pratiche inviate dal

convenuto. A titolo esemplificativo si cita il messaggio del 7 febbraio 2019, inviato dal convenuto all'ing. Simoni (-) con il seguente testo *"ti allego lo schema del preventivo, mettilo su carta intestata e invialo appena ti è possibile in pdf a questa mail: - mi ha richiamato stasera, è urgentissimo, la stima è già stata preparata, aspettiamo la conferma e si chiude. grazie. Marco"*.

Alcune e-mail sono scambiate con i Di Gabbia in relazione alla cessione dell'area in località Biscottino, per la quale, anche in sede di procedimento penale, è stata contestata la sottostima della proprietà, valutata dal convenuto nella minor somma di euro 214.000 piuttosto che in quella di euro 640.000. A titolo esemplificativo si indica la mail del 4 marzo 2019 avente ad oggetto "rilievo biscottino", con la quale il convenuto trasmette ai Di Gabbia il rilievo planimetrico dell'area del Biscottino, e la e-mail del 29 aprile 2019, con cui il convenuto fornisce ai Di Gabbia una bozza di richiesta da indirizzare all'ufficio tecnico patrimoniale del comune per ottenere l'autorizzazione al passaggio temporaneo sul passo carrabile ivi esistente.

Altre e-mail comprovano gli intensi rapporti con Alessandro Bernardeschi, con un fitto scambio di corrispondenza elettronica, dal quale si evince un continuativo rapporto di collaborazione professionale ed un frequente interessamento del Nencioni presso gli uffici del comune. A titolo esemplificativo si citano solo alcune date delle e-mail prodotte per evidenziare l'intensità e continuità dei contatti e cioè in data 16.3.2017, 30.1.2019, 26.2.2019, 31.3.2019, 8.4.2019, 26.4.2019, 1.5.2019, 14.5.2019, 26.7.2019, 8.8.2019, 5.9.2019,

4.12.2019. In particolare, i fatti allegati in citazione, secondo cui i corrispettivi erogati al convenuto per le attività svolte in favore dei privati sarebbero stati, in alcune occasioni, fatturati dal geom. Bernardeschi, trovano riscontro documentale nella e-mail del 26 aprile 2019, in cui lo stesso scrive al convenuto *“ti invio le fatture di Elitia, lamotte e HE.FI, (l’ultima è stata riscossa). Mandami i dati per fare le fatture a Campanile e Marzilli”*, ed in quella del 14 maggio 2019, in cui il convenuto scrive a Bernardeschi *“invia un avviso di notula (intanto di 800 € - la metà del preventivo concordato) con la causale “relazione tecnica per compravendita appartamento in via grande, 136 piano terzo” intestandola a Alessandra Nuova s.r.l. [...] appena pagato gli fai la fattura”*.

Una serie di attività a carattere professionale e di stretta inerenza con le funzioni comunali svolte dal Nencioni è documentata dalla corrispondenza elettronica scambiata con Luca Bernini (sono state prodotte e-mail relative al periodo 2016/2019) e con l’arch. Mauro Bindi.

Significative sono parimenti le mail scambiate con Stefano Salvadorini, legale rappresentante della cooperativa Consabit, in merito alla transazione fra tale società ed il Comune di Livorno. La corrispondenza elettronica evidenzia come il convenuto fosse in continuo contatto con il privato interessato all’affare, Salvadorini, e al tempo stesso svolgesse le valutazioni per il comune in veste di dipendente dello stesso.

Quanto alla portata probatoria della corrispondenza elettronica versata

in atti, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione (da ultimo Cass. civ., ord. n. 5141/2019; n. 11606/2018), secondo cui, ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni informatiche di fatti o di cose *“formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”* (Cass. civ., ord. n. 5141/2019; nello stesso senso Cass. civ. ord. n. 11606/2018 ed anche, nella giurisprudenza di merito, TAR Firenze n. 1249/2022; Tribunale Milano n. 8547/2022; Tribunale Bologna n. 1163/2020). Poiché il convenuto nulla ha specificamente contestato (sulla necessità che il disconoscimento sia chiaro, circostanziato ed esplicito da ultimo Corte d'app. Napoli n. 183/2023) in merito alle e-mail prodotte (nè, peraltro, in merito a quelle espressamente citate nell'atto di citazione), è possibile concludere che la corposa corrispondenza elettronica prodotta nel presente giudizio fornisce piena prova, al pari di una scrittura privata non disconosciuta, dei fatti e delle cose ivi rappresentate. Pertanto, tale prova contribuisce, unitamente ai più rilevanti atti del procedimento penale, che ad essa ampiamente rinviano, nonché agli ulteriori elementi acquisiti nel corso del procedimento penale (fra cui in particolare intercettazioni e sequestri di documentazione informatica), a ritenere pienamente provate le condotte illecite contestate al convenuto.

Peraltro, la natura delle attività poste in essere - caratterizzate dal mercimonio delle funzioni pubbliche e dalla violazione dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà, incumbenti sul funzionario pubblico, al

fine di ottenere, con la soddisfazione degli interessi privati contrapposti, utilità e vantaggi economici - consentono di ritenere provata, altresì, la sussistenza del dolo, cioè della volontà della condotta illecita e delle sue conseguenze dannose per l'amministrazione pubblica.

Quanto alla sussistenza degli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa ed, in particolare, del danno e del nesso causale, si procederà di seguito all'esame separato delle tre tipologie differenti di danno contestate al convenuto dalla Procura e cioè:

- danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico;
- danno patrimoniale da attività esterne incompatibili non autorizzate;
- danno patrimoniale da sottostima del patrimonio immobiliare del comune.

2.1. Danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico.

La Procura ha quantificato tale danno nella misura del 50% delle retribuzioni erogate al convenuto nel periodo di svolgimento dell'attività illecita, per un importo, già decurtato, di euro 102.677,82.

Tale tipologia di danno sorge nel caso in cui le energie lavorative del dipendente vengano distolte dallo svolgimento dei propri doveri professionali ed indirizzate verso il compimento di atti illeciti e, come nel caso in esame, anche di rilievo penale. In questi casi, pertanto, la retribuzione corrisposta risulta indebita in quanto non remunera lo svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente, con

conseguente lesione del rapporto sinallagmatico fra remunerazione e attività lavorativa.

Nel caso in giudizio, il convenuto, come emerso dalla ricostruzione delle condotte già illustrata, distogliendo una parte consistente delle proprie energie personali e professionali dallo svolgimento del proprio lavoro, ha percepito dal comune una prestazione parzialmente priva di causa e deve, pertanto, essere condannato a risarcire il danno arrecato all'amministrazione datrice di lavoro.

Risultano, inoltre, prive di pregio le difese del convenuto, secondo cui il danno non sarebbe risarcibile in quanto non risulterebbe provato l'inadeguato svolgimento della prestazione lavorativa ed il danno da disservizio arrecato all'amministrazione.

In primo luogo, si premette che per la configurabilità del danno da lesione del rapporto sinallagmatico non è necessario provare l'inadeguato svolgimento del rapporto lavorativo, ma soltanto il compimento, in servizio, di attività illecite estranee ai doveri lavorativi così da privare di causa la corresponsione di parte della retribuzione.

Peraltro, nel caso in esame, il convenuto ha, come emerso sulla base delle prove acquisite, distolto la propria attività dai doveri professionali per porsi al servizio di una serie di soggetti privati al cui interesse indirizzava l'attività svolta, in contrasto con i propri doveri di funzionario pubblico ed in danno dell'amministrazione stessa.

Inoltre, il richiamo all'assenza di danno da disservizio non è rilevante poiché trattasi di voce di danno distinta da quella contestata al convenuto. Se, infatti, per la configurabilità del danno da disservizio

assumono rilievo, fra le altre cose, anche *“una serie di condotte colpevolmente disfunzionali che incidono sulla qualità del servizio, oltre che sulla sua materiale esecuzione”* (in tal senso da ultimo Sez. I centr. n. 9/2023, che richiama le principali figure sintomatiche di tale tipologia di danno), per la configurabilità del danno in esame non è, invece, richiesta la prova della compromissione della qualità del servizio prestato.

Nel caso in giudizio, pertanto, si configura un danno da lesione del rapporto sinallagmatico poiché le condotte, non solo estranee, ma anche contrarie ai doveri d'ufficio, hanno reso priva di causa l'erogazione di una parte della retribuzione percepita dal convenuto.

Questa posta di danno, data l'intensità, la frequenza e la continuità delle attività poste in essere dal convenuto, così come emerso dalle prove acquisite e sopra richiamate, può essere quantificata, secondo un criterio equitativo ex art. 1226 c.c., nella misura del 50% della retribuzione percepita nel periodo in cui il convenuto ha posto in essere le condotte contestate.

La difesa ha, tuttavia, contestato la quantificazione dell'ammontare di tale retribuzione, riferendo che, come risulterebbe comprovato dai cedolini stipendiali depositati, la propria retribuzione annua, nel periodo considerato, non avrebbe mai superato i 20.000 euro.

In realtà, come emerge dalla lettura dei documenti prodotti dalla Procura (doc. 9, 14 e 16 prodotti con atto di citazione), la minor somma individuata dalla difesa è quella effettivamente ricevuta dal convenuto al netto sia delle trattenute previdenziali, che delle trattenute per

pignoramenti e cessioni.

Di contro l'imponibile fiscale, che deve essere considerato ai fini della quantificazione del danno secondo il consolidato principio enunciato, da ultimo, anche dalla Sezioni riunite (n. 13 del 2021), è pari, per il periodo considerato, all'importo complessivo di euro 205.355,63, che ridotto del 50% risulta pari alla somma richiesta dalla Procura contabile e cioè euro 102.677,82 (come evidenziato nell'allegato al doc. 16 prodotto con atto di citazione).

Il Collegio, pertanto, accoglie la domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno da lesione del nesso sinallagmatico nella misura di euro 102.677,82, oltre rivalutazione monetaria dalla data di conclusione del periodo considerato, collocabile al 31 dicembre 2019, con la conseguenza che la somma già rivalutata, su cui andranno riconosciuti gli interessi legali dal deposito della sentenza e fino al soddisfo, è pari a euro 118.798,24.

2.2. Danno patrimoniale da attività esterne incompatibili non autorizzate.

Con riferimento a questa voce di danno, si rileva che, ai sensi dell'art. 53 co. 7, d.lgs. n. 165/2011, *"i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi"*. Secondo la medesima disposizione, in caso di inosservanza del divieto di svolgimento di incarichi retribuiti senza autorizzazione, il compenso

spettante per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato all'amministrazione ed il mancato versamento, ai sensi del comma 7 bis, *"costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti"*. La mancanza di autorizzazione, impedendo all'amministrazione di appartenenza la previa valutazione della compatibilità dell'incarico con i doveri d'ufficio e della presenza o meno di conflitti di interesse, viene sanzionata dal legislatore con funzione di deterrenza.

Il Collegio ritiene, pertanto, provato che dalle condotte tenute dal convenuto ed, in particolare, dalla percezione di un compenso per lo svolgimento di un'attività professionale non autorizzata, nè, peraltro, dati i suoi connotati, autorizzabile, discenda anche un danno risarcibile ai sensi dell'art. 53, comma 7 bis, del d.lgs. n. 165/2001.

Come rilevato da condivisibile giurisprudenza, infatti, *"se l'assenza di autorizzazione allo svolgimento di incarichi o attività libero-professionali che siano autorizzabili da parte della pubblica amministrazione di appartenenza determina, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n.165/2001, l'obbligo di versamento del compenso dovuto, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza per essere destinato ad incremento dei fondi di produttività o equivalenti, tale obbligo di versamento a maggior ragione sussiste in caso di svolgimento di attività assolutamente vietate e quindi mai autorizzabili"* (sez. Emilia Romagna, 11.2.2021 n. 81; sez. Lombardia 2.3.2021 n. 68; sez. Toscana, 10.6.2020 n. 152; sez. Lombardia, 7.5.2019 n. 94)

(Sez. Lombardia n. 43/2023).

L'importo da riversare è stato quantificato dalla Procura contabile nella misura di euro 38.450,00, facendo riferimento a quanto emergente dal procedimento penale ed analiticamente illustrato nella nota della Guardia di Finanza del 7 luglio 2022 (doc. 15 prodotto con atto di citazione). Nella nota si evidenzia, in particolare, che tale importo, relativo a "*somme introitate per prestazioni professionali "esterne" non autorizzate*", è stato determinato a seguito di una intensa attività di indagine (meglio descritta nell'allegato 1 prodotto unitamente al doc. 15 allegato all'atto di citazione), che ha portato prima all'emissione di un decreto di sequestro preventivo da parte del GIP per l'importo di 59.600 euro (cfr. all. 2 prodotto unitamente al doc. 15 allegato all'atto di citazione) e, successivamente all'emissione di due ordinanze di riesame del Tribunale di Livorno, che sono intervenute solo sulla quantificazione della somma, in ultimo determinata in 46.050 euro, confermando per il resto il provvedimento (cfr. all. 3 e 4 prodotti unitamente al doc. 15 allegato all'atto di citazione).

Sulla base della predetta ricostruzione, la Procura ha limitato la propria richiesta all'importo complessivo di 38.450 euro, derivante da plurime erogazioni intervenute in momenti diversi e da parte di diversi soggetti privati (cfr. nota Guardia di Finanza del 7 luglio 2022 prodotta al doc. 15 allegato alla citazione).

La difesa ha, in proposito, sostenuto che, poiché tali somme sono state ricevute tutte da soggetti terzi, non vi sarebbe alcuna prova del riversamento delle stesse al convenuto. Sul punto il Collegio richiama

quanto già illustrato in merito al raggiungimento della piena prova delle attività che il convenuto espletava in favore di una pluralità di soggetti privati e dell'interesse economico che sorreggeva tali attività (numerose e-mail fanno, infatti, riferimento, come visto, ai rapporti economici fra le parti e alla remunerazione che il convenuto ne ricavava). Inoltre, dall'esame già svolto sulla corrispondenza elettronica in atti, risulta provato che il convenuto si avvaleva di altri professionisti per fatturare le prestazioni eseguite, in particolare del geom. Bernardeschi (cfr. testo soprariportato delle e-mail del 14 maggio 2019 e del 26 aprile 2019, a quest'ultima e-mail sono allegate le notule inviate da Bernardeschi a Nencioni) e dell'ing. Simoni (cfr. testo soprariportato della e-mail del 7 febbraio 2019, inviato dal convenuto).

La domanda della Procura può, pertanto, essere accolta e, di conseguenza, il convenuto va condannato al risarcimento del danno per svolgimento di attività non autorizzata nella misura di euro 38.450,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data di conclusione del periodo considerato, collocabile al 31 dicembre 2019, per cui l'importo già rivalutato, su cui vanno calcolati gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino al soddisfo, risulta pari a euro 44.486,65.

2.3. Danno patrimoniale da sottostima del patrimonio immobiliare del comune.

Al convenuto viene, infine, contestato il danno da sottostima del patrimonio immobiliare del comune in quanto, per effetto delle sue

condotte illecite e del rapporto di stabile e duratura "collaborazione"

instaurato dallo stesso con una serie di interlocutori privati, questi ultimi

avrebbero beneficiato di consistenti vantaggi economici a danno

dell'amministrazione pubblica. In particolare, il convenuto, essendo

incaricato di curare le attività di valutazione dei beni immobili di

proprietà comunale, propedeutiche alla vendita degli stessi, in almeno

tre occasioni ha intenzionalmente attribuito agli stessi un valore

inferiore al loro valore reale al fine di favorire i soggetti interessati

all'acquisto, poi divenuti effettivi acquirenti.

Si premette che, al fine di determinare il corretto valore degli immobili

oggetto di contestazione, nel corso del procedimento penale, Il P.M.

ha disposto una consulenza tecnica incaricando il Geom Antonio

Benvenuti di accertare il valore di mercato degli immobili, previa

verifica della correttezza delle stime effettuate dal geom. Nencioni (cfr.

doc. 24 prodotto con atto di citazione). Inoltre, per ciascuna delle stime

in contestazione, il danno è stato determinato quale differenza fra il

valore di mercato valutato dal consulente tecnico incaricato dal P.M.

ed il minor valore conseguito dal comune in sede di compravendita per

effetto della stima effettuata dal geom. Nencioni.

Le stime contestate nel presente giudizio riguardano:

- una terrazza sita in via Brigata Garibaldi n. 8 Livorno, stimata nel minor valore di euro 10.291,54, anziché in quello di euro 26.700,00;

- un complesso immobiliare sito in Viale Boccaccio Livorno (c.d. Podere Loghino), stimato nel minor valore di euro 370.000,00,

anziché in quello di euro 909.500,00 ed, infine, aggiudicato al prezzo di euro 412.000,00;

- un'area in Località Biscottino nel Comune di Collesalveti, stimata nel minor valore di euro 214.000,00, anziché in quello di euro 640.000,00 ed, infine, aggiudicata al prezzo di euro 217.000,00.

La difesa ha contestato la configurabilità di tale tipo di responsabilità, sostenendo che il convenuto, in quanto soggetto incaricato esclusivamente di "redigere la stima dei beni", non avrebbe in alcun modo potuto incidere nè sulla decisione di procedere all'alienazione di tali beni, già inseriti nel piano di alienazione elaborato dalla Giunta e approvato dal Consiglio comunale, nè incidere sull'esito della vendita, regolata dalle norme sui pubblici incanti. Pertanto, secondo l'assunto difensivo, anche qualora il convenuto avesse attribuito ai beni da alienare un valore inferiore al loro reale valore di mercato, il prezzo finale di vendita sarebbe stato determinato da fattori del tutto estranei alla sua volontà e da lui non controllabili.

Tali argomentazioni non colgono nel segno in quanto ciò che viene contestato al convenuto non è la scelta di porre in vendita il bene, quanto di essersi adoperato per far conseguire ai privati, con i quali era in assiduo e continuo contatto, un prezzo di vendita inferiore a quello che avrebbero potuto ottenere in assenza dell'attività svolta dal convenuto, il tutto ai danni dell'amministrazione pubblica.

Al tempo stesso devono essere superate le contestazioni del convenuto in merito alle risultanze della consulenza tecnica espletata

in sede penale e di conseguenza rigettata, in quanto non influente, nè dirimente, la richiesta di espletare un'ulteriore consulenza tecnica in questa sede.

Se, infatti, è vero che l'estimo non è una disciplina scientifica e che le stime effettuate da due diversi professionisti, data la presenza di un certo grado di discrezionalità, possono divergere, per cui non è sufficiente far seguire alla prima una seconda stima per ritenere erronea la prima, occorre, tuttavia, evidenziare non solo che la divergenza fra i valori delle due stime non può essere macroscopica, ma soprattutto che, come del resto riconosciuto dalla stessa difesa, è sempre possibile una valutazione, *ex post*, dei criteri utilizzati, dei procedimenti seguiti e degli indici valorizzati da ciascuno dei periti per verificare la correttezza delle valutazioni effettuate.

Nel caso in esame, in particolare, compito della consulenza effettuata dal professionista incaricato dal P.M. non era semplicemente quello di accertare il valore di mercato degli immobili, ma anche di verificare previamente la *“correttezza delle stime effettuate dal geom. Nencioni Marco”* (cfr. relazione CTU di cui al doc. 24 prodotto con atto di citazione). L'obiettivo, come spiegato dal CTU, è, pertanto, la *“revisione di un esistente rapporto di valutazione”*, cioè *“un controllo sulla credibilità della valutazione”*, in quanto la stessa, come ribadito dal CTU, non può basarsi su dati empirici, a carattere soggettivo e, dunque, non dimostrabili, nè verificabili, ma deve, al contrario, fondarsi su *“procedimenti scientifici basati su regole certe, dimostrabili e condivise”*. Se, pertanto, il momento valutativo ha una insopprimibile

componente discrezionale, esso deve, tuttavia, essere supportato dalle regole tecniche della disciplina di riferimento, per cui la corretta individuazione ed applicazione di tali regole può essere sindacata ed oggettivamente vagliata, al fine di metterne in evidenza, come accaduto nel caso in giudizio, gli errori, le incongruenze e l'illogicità.

Tali erronee risultanze, peraltro, non possono non essere inserite, anche al fine di comprenderne l'eziologia, nel quadro del comportamento tenuto negli anni dal convenuto, che, come visto, da una parte lavorava per il comune e dall'altra intratteneva rapporti continui e duraturi con le controparti interessate alle stime, fornendo loro tutta una serie di prestazioni ed informazioni.

L'acquisizione della terrazza di Via Brigata Garibaldi, infatti, si colloca nel quadro delle plurime attività svolte dal convenuto in favore dell'imprenditore immobiliare Cristiglio (cfr. e-mail prodotte nel procedimento penale n. 1501/19 al doc. 6 atto di citazione). Come dettagliatamente descritto dall'ordinanza di applicazione della misura cautelare (cfr. doc. 5 atto di citazione), i futuri acquirenti della terrazza, essendo proprietari dell'appartamento contiguo e volendo vendere l'appartamento unitamente alla terrazza, si erano rivolti a Cristiglio, il quale aveva commissionato al convenuto una serie di prestazioni professionali del tutto estranee ai suoi doveri d'ufficio (pratica di frazionamento ed accatastamento, relazione tecnica in vista dell'alienazione della terrazza e poi della stessa unitamente all'abitazione, pratiche catastali di accorpamento della terrazza all'abitazione). È evidente, pertanto, che l'attività di stima della

terrazza, svolta dal convenuto nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, fu, in realtà, finalizzata, in violazione dei propri doveri d'ufficio, a favorire Cristiglio ed i suoi clienti. Ne costituisce prova documentale particolarmente significativa la e-mail con oggetto "terrazza" inviata dal convenuto a Cristiglio in data 10 aprile 2019 (e dunque prima del deposito della relazione di stima, che risulta protocollata in data 29 aprile), nella quale il convenuto, nell'illustrare a Cristiglio la stima effettuata, scrive *"sono riuscito a fare qualcosa in più, tieni conto di tutto quello che c'è scritto, e delle decisioni che abbiamo preso assumendocene la responsabilità, meglio di così non si poteva fare, te lo assicuro. digli che non si possono lamentare, aspetto che tu glielo riferisca, poi la protocollo definitivamente. tieni conto che con una linea dura (che in ogni caso avrebbe portato ad un più che legittimo scontro, ma con tempi e spese legali facilmente immaginabili) avremmo potuto:*

- 1) contestare la legittimità della sanatoria*
- 2) chiedere l'emissione di un'ordinanza di demolizione*
- 3) acquisire al patrimonio comunale l'ampliamento illegittimamente realizzato*
- 4) valutare la terrazza e l'ampliamento a valore di mercato per poterglielo cedere*

tutto questo sarebbe stato comunque impugnabile, sebbene con i tempi che immagini (e loro non avrebbero potuto vendere) e quindi ne abbiamo preso atto, esponendoci in prima persona a problemi di responsabilità contabile ma nella speranza di dare una legittima

soluzione alle esigenze dei proprietari”.

Dallo scritto emerge, pertanto, non solo che il convenuto sentiva la necessità di dar conto della propria attività al Cristiglio ed ai suoi clienti prima di procedere alla protocollazione dell'atto redatto in quanto funzionario comunale, ma anche che l'obiettivo del convenuto non era perseguire l'interesse pubblico dell'ente di appartenenza, quanto piuttosto trovare una soluzione alle esigenze dei clienti di Cristiglio.

Inoltre, dal tenore delle espressioni utilizzate, emerge che il convenuto era pienamente consapevole di esporsi, con il suo agire, a *“problemi di responsabilità contabile”*.

Tenendo, pertanto, presente il contesto in cui operava il convenuto e gli obiettivi che perseguiva, si deve considerare che il consulente tecnico incaricato dal P.M. ha analizzato compiutamente la stima effettuata dal geom. Nencioni, criticando sia i criteri utilizzati per determinare la superficie commerciale del terrazzo, sia la scelta di utilizzare, per determinarne il valore di mercato, il valore minimo delle quotazioni OMI dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, il consulente ha in ogni caso rilevato l'erroneità del calcolo effettuato dal convenuto in quanto, pur applicando i predetti e non condivisi criteri scelti dal convenuto stesso, *“il valore di mercato doveva derivare dalla moltiplicazione della superficie commerciale del terrazzo (13,87) per il prezzo unitario (€/mq 1.400,00) con il risultato di €. 19.418,00 e non €. 10.291,54”*. In proposito il consulente rileva che *“non si comprende perché con la superficie commerciale, e non quella reale, il prodotto è stato moltiplicato per 0,53”*.

Ne deriva conclusivamente che *“la valutazione non è comprensibile, risulta fuorviante, contiene errori di calcolo e quindi è errata, non è fondata su dati di mercato ed è fondata su valutazioni soggettive (empiriche)”* (cfr. ctu pag. 32).

La difesa, al fine di contestare le risultanze della CTU, ha prodotto una perizia di parte redatta dall'arch. Dell'Aiuto (cfr. doc. 4 costituzione). In tale documento, si evidenzerebbero le ragioni che avrebbero spinto il convenuto, prima ad adottare il prezzo minimo fra quelli risultanti applicando il criterio scelto e poi ad applicare, sull'ammontare risultante dal prodotto del prezzo minimo per la superficie commerciale ($13,87 \times \text{€}/\text{mq} \ 1.400,00 = \text{€} \ 19.418,00$), un coefficiente, pari a 0,53, di ulteriore abbattimento del valore unitario del bene ($19.418,00 \times 0,53 = 10.291,54$).

Tuttavia, le argomentazioni a sostegno del doppio abbattimento del valore della terrazza non convincono. Nella relazione prodotta dalla difesa si legge (doc. 4 pag. 12) che la scelta di adottare il prezzo minimo è stata presa sulla base: *“delle caratteristiche del comparto territoriale nel quale è ubicato l'immobile, ovvero una zona di edilizia economica”* e *“delle caratteristiche tipologiche di estrema economicità dell'edificio in oggetto”*. Nella medesima relazione, poi, a giustificazione dell'ulteriore abbattimento, si afferma che *“sono stati quindi applicati una serie di coefficienti “oggettivi” che differenziassero il valore della singola unità immobiliare rispetto alle altre”* e cioè *“livello del piano [...], della vetustà (l'edificio è stato costruito 65 anni fa) della tipologia edilizia (condominiale) e della ubicazione (in una zona*

semicentrale)".

Il Collegio rileva, tuttavia, che questi ultimi coefficienti (vetustà dell'edificio, tipologia edilizia e ubicazione), contrariamente a quanto scritto nella relazione di parte, non possono valere a differenziare il valore della singola unità immobiliare rispetto alle altre ubicate nello stesso edificio e nella stessa zona, essendo esattamente gli stessi coefficienti già considerati dal convenuto al fine di giustificare la scelta del prezzo minimo (e cioè, come visto, caratteristiche del comparto territoriale ovvero una zona di edilizia economica ed estrema economicità dell'edificio).

Tali elementi, nella stima effettuata dal convenuto, hanno, pertanto, inciso, riducendolo, sul valore del bene per ben due volte: sia per la determinazione del valore minimo del prezzo unitario, sia per l'applicazione di un coefficiente di ulteriore abbattimento pari a 0,53%.

Di contro, se, da una parte, sia la difesa che il perito di parte criticano la più elevata quantificazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, ritenendo che tale valore non tenga conto, fra le altre cose, del valore del diritto d'uso incumbente sulla terrazza, che ne dimezzerebbe il valore, dall'altra, tuttavia, non considerano che, per stessa ammissione del convenuto (cfr. e-mail del 10 aprile 2019 soprariportata), il comune avrebbe potuto acquisire al proprio patrimonio l'ampliamento illegittimamente realizzato sulla terrazza, per poi vendere, ai privati interessati, sia la terrazza che l'ampliamento. Tale ampliamento, peraltro, viene valutato dallo stesso perito di parte in euro 17.000,00, piuttosto che nel più contenuto valore di euro 9.300,00 attribuito dal

CTU. È, pertanto, evidente che qualora il comune avesse potuto vendere al privato, come ventilato dallo stesso convenuto nella e-mail del 10 aprile, non solo il terrazzo, ma anche l'ampliamento sullo stesso realizzato, il valore ottenuto dal comune avrebbe dovuto essere ancora maggiore rispetto alla somma individuata in CTU (cfr. ctu pag. 94), con la configurabilità di un danno ancora più elevato a carico del comune.

Conclusivamente il Collegio ritiene che non siano ravvisabili ragioni per discostarsi, nella quantificazione del valore del bene, da quanto indicato dal CTU, che, dopo aver evidenziato l'erroneità della stima effettuata dal convenuto, ha ampiamente dimostrato, nella seconda parte del proprio elaborato, il criterio utilizzato per determinare il valore di mercato attribuito alla terrazza (determinazione del valore di mercato del solo appartamento, applicando il market comparison approach, e sottrazione, dal prezzo complessivamente pagato in data 18 ottobre 2019 per l'intero complesso, comprensivo di appartamento, terrazzo ed ampliamento, del valore stimato di appartamento ed ampliamento).

Quanto al **complesso immobiliare sito in Viale Boccaccio Livorno (c.d. Podere Loghino)**, il convenuto ne ha redatto, in data 1 agosto 2017, una relazione di stima di euro 370.000,00, importo che è stato posto a base d'asta. Successivamente il complesso immobiliare, con determina comunale n. 3594 in data 14 maggio 2018, è stato assegnato, a seguito di trattativa privata, alla società Elitia s.r.l., il cui legale rappresentante era Daniele Bendinelli, al prezzo finale di euro 412.000,00.

Il prezzo così determinato risulta fortemente sottovalutato rispetto a

quello indicato dallo stesso Nencioni nella precedente relazione di stima del 2 novembre 2016, poi confluita nel piano delle alienazioni del comune (delibera consiglio comunale n. 34 del 14.2.2018), nella quale veniva indicato un valore compreso fra 1 milione e 1,3 milioni di euro (cfr. annotazione PG 11.6.2020 prodotta al doc. 6 unitamente alla citazione), nonchè rispetto a quello individuato dal consulente incaricato dal P.M. nel corso delle indagini penali. Il CTU ha, infatti, attribuito al cespite il valore complessivo di euro 909.500,00, dando atto, nella propria relazione, che *“l’attuale proprietà ha presentato un progetto riguardante la costruzione di numero dodici villette singole (protocollo 055778 del 10 aprile 2019)”*. Come esplicitato nella relazione, il CTU è giunto a tale valutazione applicando *“la metodica finanziaria dell’analisi del flusso di cassa scontato (DCFA)”*, che, trattandosi di un immobile *“in sviluppo”*, oggetto di un progetto riguardante la costruzione di dodici villette singole, *“comprende la stima del valore di trasformazione di un immobile suscettibile di una valorizzazione ed interpreta esclusivamente il metodo della capitalizzazione finanziaria, arrivando a considerare le poste frazionate del flusso di cassa, i costi di intervento e i valori degli immobili”*.

La stima effettuata dal convenuto, come evidenziato dal medesimo CTU, presenta, invece, *“delle incongruenze dei contenuti e uno svolgimento non conforme agli standard di valutazione e alla metodologia estimativa, nel merito”*. Infatti *“la metodica di stima applicata nel rapporto di valutazione non è conforme agli standard di valutazione”*, la determinazione del saggio di rendimento interno del

3,5% "è empirica senza alcuna valutazione", "nell'applicazione della formula è computato a titolo di spesa l'utile del promotore che in realtà è già stato conteggiato nella quantificazione del saggio di rendimento interno", "si prevede un'attualizzazione attraverso una formula che è completamente infondata" al punto che "svolgendo e verificando i calcoli indicati nei rapporti, la somma algebrica in relazione alle ipotesi di trasformazione (valore di mercato) sono:

*) residenziale €. 1.146.090,00

*) commerciale €. 370.660,00

*) commerciale/terziario €. 408.285,00".

In particolare, il valore residenziale, evidenzia il CTU, applicando il saggio di attualizzazione del 3,5% individuato dallo stesso convenuto, "non è quello indicato nel rapporto di €. 369.111,11 bensì €. 1.069.887,28".

Conclude il CTU che "la valutazione non è comprensibile, risulta fuorviante e contiene errori di calcolo, non è fondata su dati di mercato, è fondata su valutazioni soggettive (empiriche), il valore di mercato non è stato determinato utilizzando le tecniche e le metodologie appropriate, le informazioni non sono sufficienti per permettere a coloro che leggono e fanno affidamento sul rapporto di comprendere appieno i dati, i ragionamenti, le analisi e le conclusioni".

A fronte di tali circostanziate e gravi contestazioni circa la correttezza della stima effettuata dal convenuto, la relazione prodotta dalla difesa, pur essendo redatta da un tecnico, non prende alcuna posizione sulle contestazioni sollevate, limitandosi ad argomentare in ordine agli esiti

delle prime due gare pubbliche, andate deserte nonostante la sottostima contestata, ed a criticare la stima effettuata dal CTU incaricato dal P.M..

Alla luce della sostanziale non contestazione delle gravi mancanze della stima effettuata dal convenuto, specificatamente esposte dal consulente d'ufficio, si conferma la superfluità dell'esperimento di un'ulteriore consulenza, ritenendo, peraltro, che le argomentazioni esposte nella perizia di parte depositata dalla difesa non siano sufficienti per superare le articolate argomentazioni del CTU ai fini della stima del valore di mercato del bene. Si rileva, infatti, che il mero errore di calcolo, individuato dal CTU nei conteggi effettuati dallo stesso convenuto, conduce ad attribuire al bene, nel caso di utilizzo residenziale del bene, un valore addirittura superiore (pari a 1.069.887,28 euro) rispetto a quello individuato dallo stesso CTU (pari a 909.500,00 euro). Se, pertanto, lo stesso convenuto, a seguito della correzione apportata ai suoi calcoli da parte del CTU, sulla quale non è stata sollevata alcuna contestazione, giunge ad attribuire al bene un valore superiore a quello individuato dal CTU, non sussistono ragioni per sottoporre il bene all'ulteriore vaglio di un altro consulente.

Peraltro, non è possibile sottacere, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, che la valutazione del geom. Nencioni è stata adottata in un contesto che, come sopra evidenziato, si caratterizza per l'esistenza di una serie di intense relazioni collocate fra il 2016 ed il 2019 fra Bendinelli ed il convenuto, che svolgeva abusivamente anche attività professionale in favore del primo.

In tale senso, le e-mail seguenti evidenziano il permanere di intensi rapporti professionali. Fra le e-mail scambiate fra i due e già richiamate sopra, si citano in via esemplificativa, in quanto espressamente riferite all'immobile Loghino, le seguenti:

- quella datata 1.2.2019, in cui Bendinelli chiede, tra le altre cose, a Nencioni *“se potevi inviarmi in DWG l’area del Loghino e sempre in DWG quella bozza di progetto commerciale”*;
- quella datata 5.9.2019, in cui Bendinelli scrive *“Marco non riesco a parlarti (di nuovo) entro lunedì Alessio deve presentare le integrazioni del Loghino tra cui il rilievo delle piante, io ho fatto pulire per poter effettuare le misurazioni ma andrebbero fatte, mi ha detto Ale che ci avresti pensato te [...]”*;
- quella datata 13.11.2019 inviata dal convenuto in risposta ad altra e-mail di medesima data.

Infine, a seguito di gara pubblica, il 30 aprile 2019 è stata aggiudicata alla società Di Gabbia Adolfo s.r.l., al prezzo di euro 217.200,00, un'area in **Località Biscottino nel Comune di Collesalveti**. La relazione di stima, effettuata dal convenuto il 30 agosto 2018, aveva determinato il valore a base d'asta in 214.000,00. Con riferimento a tale operazione, le dichiarazioni rese in fase di indagini, il 17 gennaio 2020, dal geologo Carlo Rafanelli, unitamente agli altri documenti acquisiti a seguito di perquisizioni e sequestri ed alle intercettazioni (cfr. pag. 47 e seg. ordinanza GIP di cui al doc. 5 citazione) evidenziano che il convenuto, in relazione alla predetta operazione, ha svolto abusivamente una serie di attività a carattere professionale in

favore della società poi risultata acquirente, interloquendo in maniera intensa e continuativa con Di Gabbia Giuseppe e Di Gabbia Nicola (che, in base a quanto riportato nell'avviso ex art. 415 c.p.p. di cui al doc. 15 prodotto con atto di citazione, risultano, rispettivamente, il primo dipendente e amministratore di fatto e il secondo procuratore speciale della Di Gabbia Adolfo s.r.l., nonché marito e figlio dell'amministratrice e unica socia Sardelli Patrizia).

Tali attività sono comprovate, fra l'altro, da una serie di documenti rinvenuti nei personal computer sequestrati al convenuto, documenti che appaiono predisposti dal convenuto in nome e per conto della società interessata all'acquisto dell'area, fra cui la manifestazione di interesse che la società ha poi indirizzato al comune e la richiesta di autorizzazione allo sfalcio dell'erba (questi due ultimi documenti sono stati prodotti nel presente giudizio in allegato all'annotazione di PG del 24 febbraio 2020 a sua volta prodotta al doc. 6 allegato all'atto di citazione).

Parimenti a riprova che il convenuto si sia occupato di effettuare i rilievi sull'area del "Biscottino" fornendoli poi al geol. Rafanelli, il quale era stato incaricato formalmente dalla società di preparare un progetto per realizzare nell'area un impianto per il trattamento di rifiuti inerti, è in atti (doc. 6 atto di citazione) la e-mail datata 8 maggio 2019 con la quale il convenuto trasmetteva dal proprio indirizzo, -, a Rafanelli la documentazione relativa ai rilievi effettuati sul terreno.

Con e-mail datata 14 maggio 2019 il convenuto, dal proprio indirizzo -, informava Nicola e Giuseppe Di Gabbia di avere incontrato il

funzionario Belcari del Comune di Collesalveti in vista della presentazione del progetto (doc. 6 all. all'atto di citazione). Nella stessa e-mail il convenuto informava Di Gabbia Giuseppe e Di Gabbia Nicola delle attività compiute per velocizzare i tempi di approvazione del progetto, scrivendo *“fatta quella e fattala approvare dall’Autorità di bacino, possiamo presentare il progetto in Comune che in prima istanza lo invierà a Pisa in sovrintendenza, dove in teoria servirebbero 60 giorni, ma possiamo accelerare notevolmente i tempi andando a parlare con il funzionario (architetto BOSCHI – che conosco bene) e facendogli esprimere subito il parere”*.

D'altro canto, il convenuto, nella sua veste di funzionario comunale, ha proceduto a redigere la relazione di stima dell'area, datata 30 agosto 2018, ed a rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di sfalcio ed effettuazione di pista di movimento di veicoli.

In particolare, a fronte dei rapporti intercorrenti, al di fuori dei propri compiti istituzionali, con una parte interessata all'esito della gara pubblica, la relazione di stima dell'area evidenzia una rilevante sottovalutazione del terreno comunale a vantaggio dell'acquirente privato. Come evidenziato dal consulente tecnico incaricato dal P.M. penale, infatti, il valore dell'area è stato determinato *“mediante un accertamento empirico e senza alcuna ricerca di dati di mercato...oscillanti tra 30 e 100€/mq...”* con una divergenza del 233,33% (!) individuando successivamente un valore unitario *“...65 e/mq...”*. Aggiunge il CTU che *“dall'importo unitario è stato detratto gli importi necessari per svolgere le opere di bonifica che si ipotizzano e*

riguardano il terreno in oggetto e stimate in €/mq. 42,17 con spese professionali di €/mq 4,22”, giungendo così ad un valore unitario di stima di 18,61 €/mq. Infine, continua il CTU, il terreno è stato venduto al prezzo unitario di 9,44 €/mq in quanto “metà del terreno, quella ipotizzata dalla messa in sicurezza idraulica, non è stata oggetto di valutazione”. Ciò ha comportato, secondo quanto evidenziato dal CTU, che “non è stato pagato circa la metà della superficie del terreno pur essendo stato detratto dal valore unitario i costi stimati e ritenuti necessari; in pratica il Comune ha ceduto (gratuitamente) i diritti di proprietà della metà del terreno e finanziato i lavori (ipotetici) di messa in sicurezza”.

In presenza di tale evidente erronea svalutazione, utilizzando gli stessi criteri individuati dal convenuto, per quanto non condivisi dal CTU, il valore dell'area sarebbe stato pari a euro 1.495.000,00 (pari al prodotto del prezzo unitario al mq individuato dal convenuto, euro 65, per la superficie del terreno, 23.000 mq), dal quale, detraendo l'ammontare dei lavori di sicurezza idraulica, stimati dal convenuto in 46,39 euro al metro quadro (complessivamente pari a euro 1.067.000,00), si sarebbe ricavato un valore di euro 428.000,00 comunque pari al doppio di quello indicato dal convenuto stesso.

Anche in questo caso, le osservazioni della difesa, veicolate dalla relazione redatta dall'arch. Dell'Aiuto, non contestano l'articolata critica che il CTU indirizza alla valutazione del convenuto, limitandosi a contestare le scelte effettuate dal CTU nella propria contro valutazione.

Pertanto, il collegio conferma che, anche per questo bene, non risulta

necessario acquisire valutazioni di ulteriori tecnici.

Alle considerazioni già effettuate con riferimento alle altre valutazioni oggetto di contestazione si aggiunge, in conclusione ed in via generale, anche l'ulteriore argomento per cui la Procura, nella propria domanda risarcitoria, non ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'intero importo discendente dal calcolo delle differenze effettuato dal CTU, ma un importo decurtato del 60% al fine di tenere conto, in tale consistente percentuale, di tutti i possibili elementi in grado di incidere sulla effettiva possibilità del comune di ottenere in sede di compravendita un prezzo esattamente equivalente al valore di mercato del bene. In tale decurtazione, pertanto, possono farsi rientrare ampiamente sia le concrete difficoltà del mercato di apprezzare correttamente beni spesso di difficile valutazione, sia le fisiologiche oscillazioni nella valutazione del valore di tali beni. Tale importo, pari a euro 374.683,38, costituisce, pertanto, anche in via equitativa, una corretta quantificazione del danno patito dal comune per effetto della sottostima del proprio patrimonio immobiliare.

Su tale somma va calcolata la rivalutazione monetaria, decorrente dai singoli atti di trasferimento e dunque: dal 19 luglio 2019 sull'importo afferente alla terrazza (per cui l'importo del danno già rivalutato ammonta a euro 7.580,70), dal 28 giugno 2018 per l'importo afferente alla vendita del Podere Loghino (per cui l'importo già rivalutato ammonta a euro 230.840,00) e dal 30 aprile 2019 per l'importo afferente al terreno in località Biscottino (per cui l'importo già rivalutato ammonta a euro 195.502,72).

In conseguenza il danno discendente dalla sottostima del patrimonio immobiliare comunale ammonta complessivamente a euro 433.923,42, somma che tiene già conto della rivalutazione.

Deve, inoltre, essere rigettata la richiesta, formulata dalla difesa, di attivazione del potere riduttivo del giudice, stante il carattere doloso delle condotte ascritte al convenuto (in tal senso la consolidata giurisprudenza contabile, *ex multis* Sez. I centr. n. 174/2019; Sez. II centr. n. 469/2019; Sez. I centr. n. 4/2020).

Conclusivamente, sommando tutte le voci di danno esaminate, il Collegio, in accoglimento delle domande della Procura, condanna il convenuto al risarcimento del danno in favore del Comune di Livorno della somma di euro 597.208,31, già comprensiva di rivalutazione. Su tale somma vanno calcolati gli interessi nella misura legale decorrenti dal deposito della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione e istanza, condanna Marco Nencioni al risarcimento del danno in favore del Comune di Livorno della somma di euro 597.208,31, già rivalutata alla data odierna, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo; pone a carico del convenuto le spese di giudizio, che liquida, fino al

deposito della presente sentenza, in complessivi Euro 455,22.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Alessandra Cucuzza

Leonardo Venturini

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17/08/2023

Il Funzionario

Giacomo Vannacci

F.to digitalmente

Il Presidente, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 con riferimento agli indirizzi di posta elettronica dei professionisti citati, con esclusione del convenuto.

Il Presidente

Leonardo Venturini

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione devono essere omessi gli indirizzi di posta elettronica dei professionisti citati, con esclusione del convenuto.

Firenze, 17/08/2023

Il Funzionario

Giacomo Vannacci

F.to digitalmente